

**Classificazione di DC Rischi**

**Processo:** Aziende  
**Macroattività:** Indirizzi normativi/operativi  
**Tipologia:** Circolari e note di istruzioni  
**Fascicolo:** Indirizzi normativi/operativi  
**Anno** 2009  
**Sottofascicolo:** Obbligo assicurativo-persone assicurate  
**Chiavi di ricerca:** Artigiani

**ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI**

**Oggetto:** Obbligo assicurativo imprenditori artigiani. Linee di indirizzo generali. Casistica.

**Premessa**

Di recente, a seguito delle verifiche effettuate mediante l'incrocio delle Banche dati dell'Istituto con quelle della Camera di Commercio e dell'INPS<sup>1</sup> nel quadro della lotta all'evasione, sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti in merito ai limiti dell'obbligo assicurativo dell'imprenditore artigiano nonché dell'artigiano di fatto.

In relazione a quanto precede, laddove dovesse permanere incertezza circa la ricorrenza dell'obbligo assicurativo nei casi di specie, preliminarmente, si precisa che è rimessa alla valutazione di merito delle competenti Sedi l'opportunità di condurre apposito sopralluogo ispettivo sulle ditte interessate.

Tale accertamento sarà finalizzato ad individuare, in particolare:

- i beni strumentali effettivamente utilizzati;
- le eventuali lavorazioni rischiose effettuate nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa, compresi l'uso di macchine, apparecchi ed impianti, i lavori di costruzione di opere edili, di trasporto, deposito, carico/scarico delle materie prime e dei prodotti finiti nonché i lavori di impiego di sostanze o di prodotti infiammabili, tossici, corrosivi e caustici;
- i limiti e le specifiche finalità dell'uso dell'autovettura.

Inoltre, nell'intento di agevolare gli operatori del processo aziende nell'individuazione delle soluzioni idonee a definire le fattispecie concrete, garantendo l'uniformità di trattamento sul territorio, si riassumono, di seguito le linee di indirizzo vigenti in tema di obbligo assicurativo per gli imprenditori artigiani nonché per l'artigiano di fatto.

**1. Linee di indirizzo generali in tema di obbligo assicurativo dell'imprenditore artigiano.**

L'obbligo assicurativo nei confronti dell'Inail sussiste per l'imprenditore artigiano<sup>2</sup> ossia per *“colui il quale esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”*<sup>3</sup>, in presenza di lavorazioni rischiose previste dall'articolo 1 del DPR n.1124/1965.

<sup>1</sup> Cfr., sul punto, la nota prot. INAIL.60010.13/07/2009.0007168 avente ad oggetto “Lotta all'evasione – Censimento Artigiani” presente nel Minisito dell'Ufficio Vigilanza assicurativa area Business Intelligence.

<sup>2</sup> Art. 4, n. 3 del DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>3</sup> Art.2, primo comma, Legge n.443 dell'8 agosto 1995.

Relativamente all'ambito applicativo della tutela assicurativa, si ricorda che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, le prestazioni sono state sempre riconosciute all'artigiano nel momento in cui partecipa al lavoro manuale della sua impresa, ma non quando attende all'attività di organizzazione ed amministrazione rimessa alla sua discrezionalità di imprenditore.

Dapprima, con lettera circolare n. 17/1979, l'Istituto aveva esteso la tutela assicurativa agli artigiani che si avvalgono in via non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti, ritenendo indennizzabili gli eventi lesivi verificatisi nell'esercizio di qualsiasi prestazione riferibile all'attività dell'impresa artigiana.

Con successiva lettera circolare n.33 del 31.7.1987, l'Istituto modificava parzialmente l'orientamento espresso con la precedente lettera circolare (n. 17/79) precisando che sono da considerare avvenute in occasione di lavoro "tutte le operazioni compatibili con la manualità e l'abitudine richiamata dall'articolo 4 del Testo Unico approvato con DPR n. 1124/65 (ad esempio, l'uso di autovetture per il trasporto dei manufatti per recarsi dal cliente al fine di determinare i tempi e le modalità di esecuzione dell'opera tecnicamente artigianale).", mentre "restano escluse dalla tutela le attività (svolgimento di pratiche amministrative, acquisizione della clientela, stipula dei contratti, etc.) recanti una connotazione tipicamente imprenditoriale".

Pertanto, è necessario verificare se l'artigiano si avvalga abitualmente dell'autovettura per esercitare le specifiche attività produttive oggetto dell'impresa ossia se conduca l'autovettura, ad esempio, per recarsi presso i clienti al fine di determinare i tempi e le modalità per l'esecuzione dell'opera o per l'attuazione del servizio già convenuto.

Ciò si rivela indispensabile, in quanto, come si è osservato sopra, la tutela assicurativa degli artigiani si estende agli infortuni verificatisi in occasione di lavoro, mentre restano escluse dalla tutela le attività tipicamente imprenditoriali ed organizzative<sup>13</sup> nonché quelle svolte in modo non professionale.

#### **4.7 Titolare di impresa artigiana che svolge attività di motoaratura per conto terzi**

Una menzione a parte merita il caso relativo ad un titolare artigiano che svolge attività di motoaratura per conto terzi (per la quale è già assicurato presso l'Istituto) e denuncia l'inizio di un'attività di manutenzione parchi e giardini, di sfalcio argini e potatura alberi lungo le strade.

Preliminarmente, si osserva che i titolari di imprese artigiane i quali, oltre alla lavorazione meccanico agricola per conto terzi, svolgono anche altre attività (quali ad es. movimento di terra per l'edilizia) sono tenuti al pagamento di un doppio premio:

- il premio speciale unitario annuo, per l'attività di movimento terra
- e
- il premio ordinario in riferimento alle giornate effettive di lavoro, per l'attività meccanico agricola di motoaratura per conto terzi.

<sup>13</sup> Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, le prestazioni sono state sempre riconosciute all'artigiano nel momento in cui partecipa al lavoro manuale della sua impresa, ma non quando attende all'attività di organizzazione ed amministrazione rimessa alla sua discrezionalità di imprenditore.

Quanto al caso in esame, esso si riferisce ad un titolare artigiano che effettua una nuova e diversa lavorazione meccanico agricola rispetto a quella originariamente denunciata. In tal caso, tutte le attività svolte sono attività meccanico agricole e, dunque, al titolare artigiano si applica il regime di contribuzione previsto per le lavorazioni meccanico agricole svolte per conto terzi e cioè il premio ordinario calcolato in base alle retribuzioni convenzionali, alle giornate effettive di lavoro ed al tasso di tariffa relativo alla voce corrispondente alla lavorazione svolta.

Alla luce di quanto sopra, si prega di voler dare adeguata diffusione al contenuto della presente.

Nel rimanere a disposizione per quant'altro ritenuto utile, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Ing. Ester Rotoli